

L’Imposta di Bollo (nella misura di 2 euro) grava su tutte le fatture (elettroniche e/o cartacee) che recano importi superiori (complessivamente) a 77,47 euro non assoggettati ad IVA poiché:

- Esenti da IVA (ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72);
- Non Imponibili IVA a seguito di “lettera di intento” (art. 8, comma 1, lettera C, DPR 633/72);
- Fuori Campo IVA (articoli 2, 3 e da 7 a 7-septies del DPR 633/72);

oppure in quanto fatture:

- Emesse da soggetti aderenti al Regime Forfettario;
- Relative a cessioni di beni per uso personale a soggetti extra UE (art. 38-quarter del DPR 633/72).

Tali importi (non assoggettati ad IVA) sono caratterizzati, nelle fatture elettroniche, dai Codici Natura: N2.1 – N2.2 – N3.5 – N3.6 – N4.

L’Imposta di Bollo è dovuta anche nell’eventualità che, nella stessa fattura, siano contemporaneamente indicati sia importi assoggettati, che importi (complessivamente superiori a 77,47 euro) non assoggettati ad IVA.

Sono, invece, **esentate dall’Imposta di Bollo** le fatture con importi non assoggettati ad IVA:

- per applicazione del Reverse Charge;
- perché relativi ad Esportazioni e Cessioni intracomunitarie.

Per quanto concerne le fatture con importi non assoggettati ad IVA per operazioni “Escluse dalla base imponibile” (ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72), poiché relative al riaddebito (rimborso) di somme anticipate in nome e per conto del cliente, la questione è controversa; dato che:

- da un lato: tali importi, non essendo assoggettati ad IVA e non rientrando tra le (suindicate) specifiche esenzioni (di cui alla Tabella allegata al DPR 644/72), sembrerebbero da assoggettare ad Imposta di Bollo;

- dall’altro, però:

i) le specifiche tecniche indicate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 34958 (del 4.2.2021), non considerano soggetti a Bollo tali importi; in quanto caratterizzati, nelle fatture elettroniche, dal Codice Natura N1;

ii) il Consiglio Nazionale del Notariato (nello Studio 184- 2019/T) ritiene che il riaddebito di somme anticipate (in nome e per conto della controparte) è “funzionale” all’operazione assoggettata ad IVA, non ha “natura di corrispettivo” e non rientra tra le operazioni “Fuori Campo IVA”; quindi, non può essere assoggettato a Bollo (e tale interpretazione non contrasta con le precisazioni contenute nella risoluzione Agenzia delle Entrate 3.7.2001 n. 98).

Di conseguenza, ogni emittente potrà valutare e decidere se assoggettare a Bollo, o meno, detti importi (Esclusi ex art. 15).

Così come potrà, parimenti, valutare e decidere se riaddebitare (in rivalsa), o meno, il Bollo al cliente; tenendo presente che:

- anche se non riaddebitato, il Bollo dovuto dovrà essere versato;
- ancorché eventualmente non dovuto, il Bollo riaddebitato dovrà essere versato.

Modalità e termini di versamento.

Fatture cartacee.

Per i soggetti che emettono fatture cartacee poiché aderenti al Regime Forfettario e/o esercenti professioni sanitarie (e assimilate), l’Imposta di Bollo deve essere corrisposta applicando, sull’originale di tutte le fatture (di importo superiore a 77,47 euro), l’apposita Marca, da acquistare in tabaccheria (anche qualora il relativo importo non venga riaddebitato al destinatario della fattura).

Fatture elettroniche.

Il D.M. 4.12.20 ha disposto nuovi termini di versamento dell’Imposta di Bollo sulle fatture elettroniche (ed il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 34958 ne ha definito le modalità attuative).

Di conseguenza, con le fatture elettroniche inviate al SdI dal 1° Gennaio 2021, ha avuto inizio la nuova procedura finalizzata al pagamento dell’Imposta di Bollo (relativa a tali fatture); in virtù della quale l’Agenzia delle Entrate comunica al soggetto passivo l’importo dovuto prima della scadenza di versamento, in modo che questi possa sollevare le proprie eccezioni, richiedendone, eventualmente, la modifica.

Si instaura, quindi, una sorta di “dialogo telematico” fra Amministrazione finanziaria e contribuente, che dovrebbe consentire di determinare l’importo corretto, agevolando, nel contempo, il procedimento di riscossione del tributo.

In particolare, dal 15 Aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate rende noto ai contribuenti l’importo dell’Imposta di Bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse mediante Sistema di Interscambio nel primo trimestre 2021.

Con la nuova procedura, però, l’Amministrazione finanziaria non presenta soltanto un elenco contenente i documenti che già riportano correttamente il tributo, ma ne crea un secondo, in cui sono indicate le fatture che non recano l’assolvimento dell’Imposta di Bollo, pur essendone soggette.

Con riferimento al primo trimestre del 2021, quindi:

- l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile 2021, presenta al soggetto passivo l’elenco delle fatture elettroniche relative al primo trimestre 2021 che recano l’assolvimento dell’imposta (c.d. “Elenco A”) e l’elenco di quelle che, invece, ne sono sprovviste pur essendone soggette (c.d. “Elenco B”);
- il contribuente, entro il 30 aprile 2021, può accettare o modificare l’elenco “B”;
- l’Agenzia delle Entrate, entro il 15 maggio 2021, comunica l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta;
- il contribuente, entro il 31 maggio 2021, deve effettuare il versamento del tributo.

La seguente tabella riepiloga tale procedura e relativi termini anche per i trimestri successivi.

I trimestre	15 aprile	Integrazione e-fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate
	30 aprile	Variazione dati
	15 maggio	Comunicazione importo definitivo
	31 maggio	Versamento imposta
II trimestre	15 luglio	Integrazione e-fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate
	10 settembre	Variazione dati
	20 settembre	Comunicazione importo definitivo
	30 settembre	Versamento imposta
III trimestre	15 ottobre	Integrazione e-fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate
	31 ottobre	Variazione dati
	15 novembre	Comunicazione importo definitivo
	30 novembre	Versamento imposta
IV trimestre	15 gennaio anno successivo	Integrazione e-fatture da parte dell'Agenzia delle Entrate
	31 gennaio anno successivo	Variazione dati
	15 febbraio anno successivo	Comunicazione importo definitivo
	28 febbraio anno successivo	Versamento imposta

Valgono, però, le seguenti deroghe/agevolazioni (di cui al D.M. 17.6.2014), pertanto:

- se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non supera 250,00 euro; il pagamento della relativa Imposta di Bollo può essere effettuato entro il 30 Settembre;
- se l'ammontare dell'imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non supera, complessivamente, 250,00 euro; il pagamento della relativa Imposta di Bollo può essere effettuato entro il 30 Novembre.

La nuova procedura “di integrazione” delle fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio, che non recano l’assolvimento dell’Imposta di Bollo, pur essendone assoggettate consente all’Amministrazione finanziaria di disporre di un dettaglio analitico della tipologia di operazione documentata da ogni fattura e di predisporre il c.d. “Elenco B”, selezionando le fatture per le quali il soggetto passivo abbia indicato i codici natura: N2.1 - N2.2 - N3.5 - N3.6 e N4 per importi la cui sommatoria risulti superiore a 77,47 euro.

Il soggetto passivo, poi, può segnalare all’Agenzia Entrate che:

- in relazione ad uno o più documenti contenuti nell'Elenco B non si sono realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo;
- all'interno dell'Elenco B non sono presenti fatture che, anorché non individuate dall'Agenzia delle Entrate, sono soggette ad imposta.

Il soggetto passivo può fare, entro la scadenza, più modifiche, ma soltanto l'ultima modifica verrà elaborata dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora il contribuente non comunichi alcuna variazione, l'Agenzia delle Entrate riterrà confermati sia l'Elenco A – peraltro non modificabile – sia l'Elenco B.

L'Agenzia delle Entrate metterà, quindi, a disposizione (entro il 15 maggio 2021, per il primo trimestre) l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

Per accedere agli elenchi di cui sopra, occorre collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it; entrare nella propria area riservata; poi su “fatture elettroniche e corrispettivi” (riquadro in alto a sinistra). Tra i servizi disponibili, nella sezione “consultazione”, cliccare su “fatture elettroniche e altri dati IVA”; poi, nel riquadro delle fatture elettroniche, cliccare sulla riga “pagamento imposta di bollo”; al che si aprirà la videata con il periodo e gli importi, dalla quale, cliccando su “dettaglio”, si accede agli elenchi.

Il **pagamento** di quanto dovuto (alle rispettive scadenze) potrà essere effettuato, alternativamente:

- tramite lo stesso sito web dell'Agenzia delle Entrate; avvalendosi della specifica funzionalità presente nel servizio, che consente l'addebito diretto sul conto corrente del debitore;
- tramite modello F24 (in modalità telematica) con i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Trimestre di riferimento
2521	I° trimestre
2522	II° trimestre
2523	III° Trimestre
2524	IV° Trimestre

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute l'Agenzia delle Entrate procederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (dell'imposta non versata più sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'art. 13 co. 1 del DLgs. n. 471/97 e interessi).